



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 4 /2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gela

VISTO: Il verbale di sopralluogo eseguito in data 24.11.2016 da parte di questo comando, congiuntamente a personale del Comando Vigili del Fuoco di Caltanissetta – A.S.P. 2 ed a funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, presso il pontile principale del porto Isola di Gela, da cui è emerso un evidente stato di degrado delle strutture e dei manufatti costituenti il pontile stesso;

VISTA: la propria Ordinanza n.27/2016 del 22.12.2016;

VISTA: la comunicazione RAGE/AD/12/T del 05.01.2017 della Raffineria di Gela S.p.A., avente ad oggetto "Valutazione dei rischi a seguito del verbale di sopralluogo congiunto del 24.11.2016"

VISTO: la nota RAGE/AD/ESE/151/T del 22.03.2018 della Raffineria di Gela S.p.A. con cui veniva avanzata richiesta per la modifica dell'Ordinanza n.27/2016, alla luce del verbale redatto dagli ispettori dello SPRESAL di Caltanissetta in data 15.03.2018 proprie Ordinanze nn.02/2015,03/2017, 17/2017 e 37/2017;

VISTO: il verbale di Adempimento prescrizione ai sensi dell'art.21, comma 2 del D.L. 758/94 effettuato da ispettori dello SPRESAL di Caltanissetta in data 15.03.2018;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, apposita ordinanza che interdice l'area individuata nel suddetto sopralluogo del pontile e del pontiletto del porto Isola di Gela ;

RITENUTO NECESSARIO: adottare le precauzioni al fine di evitare potenziali rischi per l'incolumità pubblica e dei lavoratori che operano nell'area ispezionata;

VISTI: gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione, e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione ;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

I commi n.1,2,3,4 dell'articolo 1 dell'ordinanza n.27/2016 del 22.12.2016 sono abrogati.

Gela, lì 10.04.2018

F.to **IL COMANDANTE**

C.F(CP) Pietro CAROSIA



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 27 /2016

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gela:

VISTO: Il verbale di sopralluogo eseguito in data 24.11.2016 da parte di questo comando, congiuntamente a personale del Comando Vigili del Fuoco di Caltanissetta – A.S.P. 2 ed a funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, presso il pontile principale del porto Isola di Gela, da cui è emerso un evidente stato di degrado delle strutture e dei manufatti costituenti il pontile del porto Isola di Gela;

VISTA: la relazione del Comanda Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta prot.N.9245 del 16/12/2016 ed assunta al ns.prot.N. 14755 del 16/12/2016 intesa ad accertare lo stato in cui versano strutture e manufatti costituenti il pontile e il pontileto del Porto Isola di Gela ;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, apposita ordinanza che interdica l'area individuata nel suddetto sopralluogo del Pontile e di Pontileto del Porto Isola di Gela;

RITENUTO NECESSARIO: Adottare le opportune precauzioni al fine di evitare potenziali rischi per l'incolumità pubblica e dei lavoratori che operano nell'area ispezionata;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento;

ORDINA

Art.1

(Interdizione dell'area)

Al fine di tutelare l'incolumità delle persone che a vario titolo possono utilizzare, transitando le strutture ispezionate con decorrenza immediata, che vengano poste in essere, da parte della Società Raffineria di Gela Spa, le seguenti misure di protezione:

1. Inibizione dell'accesso agli imbarcaderi est ed ovest;
2. Accessibilità limitata dell'area di testata pontile solamente al personale preposto all'effettuazione delle manovre ed al controllo delle operazioni commerciali con la presenza di

personale aggiuntivo di sorveglianza da posizionare in prossimità della predetta area. Dovrà inoltre essere presente ulteriore personale esclusivamente addetto al servizio antincendio;

3. Rimozione, nei locali e nelle aree ispezionati, di canali, tubazioni e passerelle pericolanti ovvero non stabilmente ancorate alle strutture ;
4. Accessibilità limitata ai lavoratori nelle aree dove gli elementi strutturali presentano segni di degrado;
5. Accessibilità limitata sul pontileto al personale addetto alla vigilanza ed alle opere di manutenzione in presenza di altro personale addetto alla sorveglianza;